



TRIBUNALE DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

VERBALE DI UDIENZA

Oggi, **19.3.2026**, alle ore **9:30**, innanzi alla dott.ssa Martina Zuliani, sono comparsi:

per ANTONIO ELIA l'avv. ANTONIO CANNOLETTA, collegato mediante l'applicativo Microsoft Teams;

per l'I.N.P.S. l'avv. ELEONORA VECCHI, in presenza, che si dichiara in sostituzione dell'avv. ESTER CASCIO e dell'avv. GIUSEPPE BASILE.

La giudice invita le parti alla discussione.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito.

La giudice

si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, nessuna delle parti presente, dà lettura della sentenza con cui definisce il giudizio.

La giudice

dott.ssa Martina Zuliani



TRIBUNALE DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 929/2024

promossa da

ANTONIO ELIA (C.F./P. IVA LEINTN65M23E506Q), in qualità di erede unico di Rita Distante, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO CANNOLETTA

PARTE RICORRENTE

contro

I.N.P.S. (C.F./P. IVA 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. ESTER CASCIO, dall'avv. ISABELLA PATRIZIA BASILE e dall'avv. GIUSEPPE BASILE

PARTE CONVENUTA

avente a oggetto: ripetizione di indebito assistenziale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 1°6.2024, ANTONIO ELIA, in qualità di erede unico della madre, Rita Distante, ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

- di essere l'erede unico di Rita Distante, deceduta il 23.11.2019;
- che con nota del 20.2.2023 l'I.N.P.S. lo aveva informato che, per il periodo 1°7.2017-31.1.2019, sulla pensione n. 07040781/INVCIV della *de cuius* – poi eliminata per decesso della titolare – era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo pari a 7.893,10 euro in quanto era “*stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante – comunicazione di ricovero gratuito per long term care*”;
- che, quando la madre era in vita, egli aveva inviato regolarmente all'I.N.P.S. i modelli trimestrali attestanti il ricovero della pensionata presso la r.s.a. “Villa Sofia”, con retta a carico dell'avente diritto all'indennità di accompagnamento.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha argomentato in diritto in ordine alla irripetibilità delle somme oggetto della pretesa dell'I.N.P.S., essendo state corrisposte per errore imputabile all'ente, in possesso di tutti gli elementi per determinare l'effettivo ammontare della prestazione erogata e, inoltre, alla luce del legittimo affidamento incolpevole ingenerato nell'*accipiens* in ragione della percezione dell'indennità per un lasso di tempo prolungato.

Richiamata la giurisprudenza espressasi in materia, il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

“1) Accertare e dichiarare irripetibile la somma di € 7.893,10 costituita in indebito tanto per errore imputabile all'INPS convenuto, tanto per assenza di dolo dell'*accipiens* quanto perché riferito ad un'epoca precedente il provvedimento INPS che ne ha accertato l'esistenza (20.02.2023); e per l'effetto

2) Disapplicare gli effetti della nota Inps, datata 20.02.2023, di costituzione in indebito (n. 14797328) della somma di € 7.893,10 sulla prestazione n. 07040761/INVCIV relativamente al periodo 01.07.2017 – 31.01.2019 (23.11.2019); e per l'effetto

3) Condannare l'INPS convenuto a restituire quanto eventualmente già recuperato a tale titolo;

4) condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

2. Con tempestiva memoria difensiva si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., esponendo:

- che Rita Distante, dal novembre 2003, era stata titolare dell'indennità di accompagnamento cert. n. 07040781;
- che, nel corso del 2016, Distante era stata trasferita in regime di degenza ordinaria presso una struttura di cura privata, continuando a percepire l'indennità per intero in quanto il pagamento della retta era a spese esclusive dell'interessata;
- che ella, dal 1°7.2017, aveva ricevuto il contributo “*long-term care*”, una provvidenza economica riconosciuta in favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cura di lungo periodo, ricoverati presso r.s.a. o presso strutture specializzate che prestano servizi socio-assistenziali;
- che tale contributo le era stato elargito sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette mensili della r.s.a.;
- che il ricovero era stato pertanto considerato a titolo gratuito, con conseguente perdita del diritto all'indennità di accompagnamento, come era stato comunicato alla stessa interessata prima del suo decesso, intervenuto il 23.11.2019.

Tanto premesso in fatto, parte resistente ha argomentato in diritto che, ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980, il ricovero a titolo gratuito costituisce circostanza impeditiva del pagamento dell'indennità di accompagnamento.

Ha inoltre eccepito che, per i c.d. “indebiti propri” – ossia debiti emersi a seguito di logiche di ricalcolo e/o di rideterminazione fisiologiche insite alle pensioni – l'elemento intenzionale dell'*accipiens* non assume alcun rilievo, evidenziando altresì che l'ente convenuto non poteva essere in possesso di tutti i dati al momento dell'accesso al beneficio del “*long-term care*”, in quanto il rimborso è subordinato all'effettivo sostenimento delle spese, documentato di volta in volta con la presentazione dei documenti contabili.

Infine, dopo aver richiamato la giurisprudenza rilevante, ha sostenuto l'applicabilità al caso concreto dell'art. 2033 c.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“CHIEDE

Il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di lite”.

3. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza del 19.3.2026 e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.

4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Giova preliminarmente ricordare il testo della norma su cui l'I.N.P.S. fonda la propria pretesa.

L'art. 1, l. 18/1980 dispone quanto segue: *“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.

4.2. Nel caso di specie, è pacifico che Rita Distante, *de cuius* dell'odierno ricorrente, fosse titolare dell'indennità di accompagnamento n. 07040781, corrisposta dalla sede I.N.P.S. di Lecce con decorrenza dal novembre 2003.

Oggetto del contendere è la ripetibilità o meno della somma erogata a tale titolo all'interessata dal 1°7.2017 al 31.1.2019.

4.3. Anzitutto, non è contestato che le rate della r.s.a. siano state pagate dalla *de cuius*.

Parte resistente ha però allegato che l'interessata aveva partecipato al bando per ricevere il contributo “*long-term care*”, il quale, essendo risultata idonea, le era stato elargito, sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette della r.s.a., per il periodo oggetto di contestazione, con decorrenza dal 1°7.2017. Secondo la ricostruzione dell'Istituto, poiché i costi sostenuti per la degenza erano stati rimborsati, l'ente aveva considerato il ricovero a titolo gratuito, con conseguente perdita del diritto all'indennità di accompagnamento, e aveva comunicato tale circostanza all'interessata, indicando un indebito di 9.806,62 euro (doc. 4, 5 e

5-bis res.), somma successivamente ridotta per effetto di recuperi *medio tempore* effettuati fino al decesso della *de cuius*, intervenuto il 23.11.2019 (doc. 6 e 7 res.).

Tali fatti, allegati dall'I.N.P.S. nella propria memoria difensiva, non sono stati specificamente contestati dal ricorrente né nelle note difensive finali – le quali, pur essendo stato concesso il relativo termine, non sono state depositate – né nelle note sostitutive dell'udienza *ex art. 127-ter c.p.c.*, sicché essi possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. A tale proposito, si precisa che non può essere considerata una specifica contestazione dei fatti puntualmente allegati da parte resistente la sintetica e generica dizione contenuta nelle note di trattazione scritta con cui il ricorrente “*impugna e contesta, altresì, tutto l'ex adverso dedotto, eccepito e prodotto perché infondato, tanto in fatto quanto in diritto*”. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, parte resistente ha anche prodotto documentazione atta a dimostrare l'ammissione di Rita Distante al contributo “*long-term care*” (doc. 1, 2 e 3 res.).

Ricorre, dunque, nel caso di specie, l'ipotesi presa in considerazione dall'ultimo comma dell'art. 1, l. 18/1980, in quanto – per effetto del meccanismo del rimborso delle rate pagate dalla *de cuius* alla r.s.a. – Rita Distante è stata ricoverata a titolo gratuito per il periodo oggetto di contestazione.

4.4. Di conseguenza, essendo stato accertato l'indebito, occorre affrontare la questione della ripetibilità o meno dello stesso.

Come noto, in materia di indebiti previdenziali e assistenziali, la primaria rilevanza dei diritti tutelati dall'art. 38 Cost. ha dato origine a un sottosistema normativo e giurisprudenziale informato a un “*principio di settore, secondo il quale – in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) – trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta*” (Corte cost., 431/1993, par. 2.2).

Le regole – di origine tanto normativa quanto giurisprudenziale – che si sono formate in tale ambito sono diversificate e distinguono, anzitutto, a seconda che venga in rilievo un indebitto previdenziale in senso stretto (*i.e.* l'indebito pensionistico) ovvero un indebitto assistenziale o, ancora, un indebitto previdenziale non pensionistico.

L'indennità di accompagnamento che, nel caso di specie, l'I.N.P.S. asserisce di avere indebitamente corrisposto per il periodo oggetto di causa costituisce una prestazione di natura assistenziale, ossia *“finalizzata a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro”* (Cass., sez. 6-lav., ord. 31.8.2021, n. 23616).

Ebbene, la materia dell'indebito assistenziale è governata da regole diverse rispetto a quelle previste per l'indebito pensionistico. Costituisce, ormai, principio giurisprudenziale consolidato che l'art. 52, co. 2, l. 88/1989 – che sancisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di *“rate di pensione risultanti non dovute”* – in ragione della sua natura di norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica, non potendo, dunque, applicarsi estensivamente in modo automatico al campo dell'indebito assistenziale (cfr. Cass., sez. lav., sent. 7.3.2003, n. 3488). Tale diversità di disciplina, tra l'altro, ha superato il vaglio della Consulta, che ha ritenuto che non sussista *“un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina”* (Corte cost., 264/2004; prec. conf. Corte cost., 448/2000).

Nell'ambito degli indebiti assistenziali, la giurisprudenza (cfr., *inter alia*, Cass., sez. 6-lav., ord. 25.6.2020, n. 12608) ha elaborato regole distinte a seconda del tipo di indebito che viene in rilievo e, in particolare, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (e.g., incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (e.g., come nel caso di specie, ricovero ospedaliero gratuito a favore di chi percepisca l'indennità di accompagnamento).

Tale ultima ipotesi – oggetto del presente giudizio – si riferisce ai casi di incompatibilità fra prestazioni. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt. 3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con l. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con l. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022)”* (Cass., sez. lav., ord. 18.10.2022, n. 30516).

Anche l'esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento degli *“invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”* (art. 1, ult. co., l. 18/1980) corrisponde a una delle ipotesi di incompatibilità, per espressa previsione normativa, tra due prestazioni, sicché risulta pertinente nel caso di specie l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in difetto di una regola specifica in materia, deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., poiché il rimborso dei costi della r.s.a. e, dunque, il ricovero a titolo gratuito costituiscono un impedimento all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

In tali termini si è in effetti espressa la Suprema Corte, in un caso del tutto speculare al presente, in cui il ricorrente *“aveva indebitamente beneficiato dell'indennità di accompagnamento, in quanto nel periodo in questione era stato costantemente ricoverato a titolo gratuito a spese dello Stato”* (Cass., sez. lav., sent. 5.3.2018, n. 5059). Con la decisione citata, la Corte ha condivisibilmente argomentato nei seguenti termini, dai quali non si ha ragione di discostarsi e che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *“la Corte d'appello di Torino ha legittimamente ritenuto che le prestazioni erogate al [ricorrente] erano assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e che di conseguenza erano ripetibili fin dal primo rateo indebitamente corrisposto, non essendovi dubbio sul fatto che era stata accertata l'esistenza di un ricovero gratuito in istituto di cura, a spese dell'erario, in relazione al periodo di tempo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame. Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7917 del 20.7.1995), la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore [...]. È, inoltre, corretta anche l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi.*

In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario”.

In definitiva, poiché, come detto, è stato accertato l'indebito assistenziale per incompatibilità tra la doppia erogazione, da un lato, dell'indennità di accompagnamento e, dall'altro, del rimborso delle spese per la degenza in r.s.a., deve essere accertato il diritto dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2033 c.c., a ripetere le somme corrisposte per il periodo in cui il ricovero era a carico dello Stato.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri forensi di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, con riferimento alla materia previdenziale, e ai valori medi dello scaglione da 5.201 a 26.000 euro, a esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta (cfr. Cass., sez. lav., ord. 8.1.2026, n. 452, secondo cui *“la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione”*).

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in 3.727 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, i.v.a., c.p.a. e spese di contributo unificato.

Modena, 19.3.2026

La giudice

dott.ssa Martina Zuliani